

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 339

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TATÒ, CALDEROLI, MAGNALBÒ
e MONTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2001

—————

Istituzione della provincia di Barletta-Andria-Trani
con capoluogo Barletta

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Ormai motivi storici, politici, economici e sociali sono fondamento della istituenda sesta provincia pugliese.

Sono dodici realtà cittadine che, peraltro, hanno espresso segnatamente la volontà, attraverso le loro assemblee comunali, di voler aderire all'istituenda sesta provincia ed esse sono: Barletta-Andria-Trani-Bisceglie-Canosola di Puglia-Corato-Margherita di Savoia-Minervino Murge-Ruvo di Puglia-San Ferdinando di Puglia-Spinazzola e Trinitapoli, di cui nove attualmente comprese nella provincia di Bari e tre in quella di Foggia.

Capoluogo sarà Barletta.

Questa area, di cui fanno parte le suddette città, comprende una popolazione di oltre 453.000 abitanti con oltre 700 chilometri quadrati di territorio.

La istituzione di una sesta provincia pugliese, antica per le aspirazioni delle comunità interessate e per i tentativi sempre rinnovati (dall'epoca dei Borbone al ventennio fascista, dal periodo post-bellico del 1944 all'avvento della prima Repubblica, dal 1948 alle successive legislature, fino all'attuale), fonda la sua ragion d'essere, oltre che nelle radici storiche innanzi sunteggiate, in una moderna concezione dell'urbanistica volta a disegnare il «futuro» utilizzando il reticolo di una analisi approfondita delle dinamiche socio-economiche del territorio e ad effettuare una lettura attenta delle sue linee di tendenza.

Nella ricchezza delle riflessioni che hanno accompagnato e cadenzato il lungo rosario di proposte costitutive della provincia di Barletta, è facile sottolineare e condividere il convincimento che, nel futuro delle comunità che lo popolano - l'intravisto nuovo bacino provinciale di dodici comuni - vi è la condi-

visa prospettiva dello stare assieme, dell'agire insieme per dare un'anima ad un progetto, ad un disegno politico di coesione sociale e di sviluppo del territorio.

Abbiamo attraversato un'epoca industriale e la politica ha assecondato tale tendenza. Oggi il problema è quello di progettare, di cambiare ed ampliare il disegno, di migliorare il progetto, restituendo ai cittadini la città, alla città un'anima.

Poter vedere con esattezza il progetto, poterlo disegnare con il concorso di più mani e con l'intelligenza di ciascuno è già «cominciare ad abitare il futuro».

«Dal passato al futuro»: è questo lo spirito costruttivo di questo disegno di legge, secondo una visione lungimirante e l'attuazione di una funzione regolatrice che favorisca ed interconnetta i processi di coesione sociale e di sviluppo del territorio; è questo il dovere della politica chiamata a guidare il cammino.

I più recenti e avanzati studi italiani stanno recuperando, dopo la presa d'atto che lo sviluppo in direzione della «metropoli» non risolve i problemi sociali e umani, la convinzione che la soluzione da perseguire passa attraverso il decentramento e lo sviluppo di una rete di città minori, fra loro interconnesse.

Nel bacino territoriale interessato dalla presente proposta, il nuovo modello di sviluppo è più che altrove risolvibile, dato che già esiste una struttura urbana minore, molto differenziata e ricca: è questo un elemento di forza, sin qui ignorato ed inutilizzato, che in uno sviluppo di diverso segno assume tutto il suo valore.

La istituzione della sesta provincia pugliese è, dunque, una necessità, destinata a fungere da volano per un'area rilevante del

Mezzogiorno. Essa, al pari della soluzione normativa adottata per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola, sarà policentrica (Barletta-Andria-Trani) ed avrà come capoluogo Barletta. Infatti, i più importanti uffici saranno dislocati in considerazione delle peculiarità e delle già acquisite fisionomie dei comuni interessati: Trani, già sede di Corte d'appello, quale indiscusso polo della giustizia; la federiciana Andria, con Castel del Monte, quale città della cultura e Barletta, quale centro del commercio e dello sviluppo industriale. Per non parlare di Bisceglie e Margherita di Savoia, città del turismo e delle terme; di Canosa e Ruvo di Puglia, città dell'archeologia; di Corato, San Ferdinando di Puglia, Minervino, Spinazzola e Trinitapoli, fiorenti centri agricoli con rinomati prodotti a denominazione di origine controllata (DOC) e a denominazione di origine protetta (DOP).

Siffatto progetto risulta complementare a quello dell'area metropolitana barese per le ragioni geografiche, storiche, sociali, culturali ed economiche dei comuni interessati che, con buona ragione, hanno sempre coltivato la naturale vocazione e chiesto il legittimo riconoscimento, per il proprio territorio, a diventare provincia a sé stante.

Torna utile sottolineare che:

in data 10 febbraio 1994, l'allora ministro dell'interno, Nicola Mancino, nel rispondere ad una sollecitazione del Presidente della Giunta regionale pugliese, assicurava che, per quanto riguardava la provincia di Barletta, erano state positivamente perfezionate le prescritte procedure e che la questione sarebbe stata riesaminata in sede di assestamento di bilancio;

il Parlamento si è sempre dichiarato favorevole al completamento della delega affidata, allora, dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, concedendo proroghe ed avanzandone altre; valga, per tutti, l'ordine del giorno, approvato all'unanimità dalla Com-

missione affari costituzionali del Senato della Repubblica in data 21 settembre 1995, con il quale, nel corso della discussione sul disegno di legge atto Senato n. 1250, non solo veniva prorogato il termine (per l'esercizio della delega disposta dalla legge n. 142 del 1990) al 31 dicembre 1996, ma, contemporaneamente si «impegnava il Governo a concludere al più presto l'iter di istituzione delle nuove province, proposte ai sensi della legge n. 142 del 1990, adottando i decreti istitutivi laddove esistano i requisiti di legge e tenendo indirizzi e criteri coerenti con quelli seguiti con riferimento alle province da ultimo istituite».

Questo atteggiamento positivo del Parlamento è emerso anche dalla discussione delle successive modifiche apportate alla legge n. 142 del 1990. L'inerzia del Governo ed il suo rifiuto, di fatto, di esercitare la delega nei termini reiteratamente prorogati, pertanto, offrono ampie ragioni perché lo stesso Parlamento proceda direttamente.

Il Consiglio regionale della Puglia, che già si era espresso favorevolmente fin dal 12 dicembre 1990, a seguito di successive adesioni di altri comuni ha rinnovato, nella seduta del 27 febbraio 2001, il proprio parere favorevole.

L'attività istruttoria è stata svolta nella passata legislatura ivi compreso quella relativa alla copertura finanziaria e si è conclusa con i voti favorevoli della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati.

Si fida, quindi, in un condiviso e corale sostegno dell'Aula che riscatti il «tempo perso» e ponga le comunità interessate nelle condizioni di cercare e vivere quel volto, delle proprie città, pur vissuto un tempo dal poeta William Blake per Londra: «Le mie strade sono le idee della mia fantasia. Le mie case sono i pensieri; i miei abitanti i sentimenti».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nell'ambito della regione Puglia è istituita la provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. La provincia di Barletta-Andria-Trani è costituita dai comuni di: Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Margherita di Savoia, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola, Trani e Trinitapoli.

3. Il capoluogo della nuova provincia è Barletta.

Art. 2.

1. Le province di Bari e di Foggia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche di personale e deliberano lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione al territorio e alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati da un commissario nominato dal Ministro dell'interno, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi.

3. Le prime elezioni per il presidente della provincia e il consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi provinciali del restante territorio dello Stato, fatto salvo il caso del rinnovo anticipato dei consigli provinciali di Bari e di Foggia.

4. Fino alla elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Barletta-Andria-Trani, i provvedimenti necessari per consentire il funzionamento della nuova provincia sono adottati dal commissario di cui al comma 2.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Bari, di Foggia e di Barletta-Andria-Trani, ai sensi dell'articolo 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 4.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera *f*), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti necessari per la istituzione nella provincia di Barletta-Andria-Trani degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2, comma 2, delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

4. La dislocazione degli uffici e dei servizi provinciali, nell'ambito delle città capoluogo, è disposta con deliberazione del consiglio provinciale in base ai criteri stabiliti dallo statuto.

5. Lo statuto stabilisce, altresì, le sedi e le modalità di riunione degli organi di governo della provincia.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa massima di lire 4.600 milioni a decorrere dall'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2002 e 2003 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 5.

1. Ai fini della quantificazione delle risorse finanziarie spettanti alla provincia di Barletta-Andria-Trani per il finanziamento del bilancio, il Ministero dell'interno, per il primo anno solare successivo alla data di insediamento degli organi della nuova provincia, provvede a detrarre, dai contributi erariali ordinari destinati alle amministrazioni provinciali di Bari e Foggia, in via provvisoria, la quota parte da attribuire al nuovo ente per il 90 per cento in proporzione alla consistenza delle tre popolazioni residenti interessate, come risultante dall'ultima rilevazione annuale disponibile dell'Istituto nazionale di statistica, e, per il restante 10 per cento, in proporzione alle dimensioni territoriali dei tre enti. Per gli anni successivi si provvederà alla verifica di validità del riparto provvisorio. Il contributo per lo sviluppo degli investimenti sarà ripartito in conseguenza dell'attribuzione della titolarità dei beni ai quali le

singole quote del contributo stesso si riferiscono.

2. Per il periodo intercorrente tra la data delle prime elezioni degli organi delle tre province ed il 1° gennaio dell'anno successivo, gli organi delle tre province concordano, sulla base dei criteri di cui al comma 1, lo scorporo, dal bilancio delle province di Bari e Foggia, dei fondi di spettanza della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Art. 6.

1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso la prefettura e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito delle province di Bari e di Foggia e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi ed uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani.

2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi ed agli uffici della provincia di Barletta-Andria-Trani a decorrere dalla data del loro insediamento.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

